



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SASSOFERRATO
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
COMUNI DI SASSOFERRATO E GENGA

P.le Partigiani del Monte Strega, 1

60041 SASSOFERRATO (AN) - Tel.e fax 07329335 - 073296477

E MAIL anic806004@istruzione.it Pec: anic806004@pec.istruzione.it www.icsassoferrato.gov.it

C.M. ANIC806004 - C.F. 81003330420 – Codice Univoco Ufficio:UFN5KQ

Prot.n. 2686/A19
Comunicazione n.227

Sassoferrato, 20/04/2015

A TUTTI I DOCENTI
AL PERSONALE ATA

OGGETTO - Elezioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.

Facendo seguito alla comunicazione n 210 Prot.n. 2026/A19 del 19/03/2015 si ricorda che il

28 aprile 2015

si terranno le elezioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.

Tutto il personale della scuola è chiamato a partecipare alle elezioni.

Il seggio, unico per tutto l'Istituto, è allestito nella Sede Centrale dell'Istituto in p.le Partigiani del Monte Strega n. 1 presso l'aula docenti del piano terra.

Il seggio resterà aperto dalle ore **8.00** alle ore **17.00** di **martedì 28 aprile 2015**.

La commissione elettorale, ai sensi degli art. 19 e 20 dell'OM 7 del 09/03/2015, gestirà le operazioni di voto nella data sopra indicata.

Modalità delle votazioni

Dall'O.M. n.7/2015

Art.31 comma 2

☞ Gli elettori dovranno esibire un documento utile al loro riconoscimento.

Art.31 comma 9

☞ Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore mediante una croce sul numero romano di individuazione della lista, indicato nella scheda, e mediante l'indicazione del cognome e, ove necessario per il verificarsi di omonimie nella stessa lista, del nome e della data di nascita del candidato a cui intende assegnare la preferenza o del numero arabo assegnato al candidato nella rispettiva lista secondo gli elenchi pubblicati nel seggio.

- **Preferenze.** Come previsto dall'art.30 comma 3, il numero di preferenze è corrispondente al numero di rappresentanti eleggibili per componente elettiva. Tale numero corrisponderà al numero di righe stampate nelle scheda e sarà esplicitato in calce alla scheda stessa. Le schede non sono ancora pervenute.

Per i meno informati

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione è un organo collegiale nazionale di partecipazione democratica, composto da 36 membri:

- 15 rappresentanti del personale delle scuole statali di ogni ordine e grado, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle predette scuole
- 3 rappresentanti, rispettivamente uno per le scuole di lingua tedesca, uno per le scuole di lingua slovena ed uno per le scuole della Valle d'Aosta

- 15 rappresentanti, nominati dal Ministro come esponenti significativi del mondo della cultura, dell'arte, della scuola, delle professioni e dell'industria (tre sono designati dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni e tre sono designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro)
- 3 rappresentanti delle scuole paritarie, nominati dal Ministro, tra quelli designati dalle rispettive associazioni.

Secondo quanto previsto dal Decreto legislativo n. 233 del 30 giugno 1999 avente per oggetto "Riforma degli Organi Collegiali territoriali della scuola".

Se ne riporta integralmente l'art.2

Art. 2

(Competenze e composizione del Consiglio superiore della pubblica istruzione)

1. Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è organo di garanzia dell'unitarietà del sistema nazionale dell'istruzione e di supporto tecnico scientifico per l'esercizio delle funzioni di governo nelle materie di cui all'articolo 1, comma 3, lettera q), della legge 15 marzo 1997, n. 59.
2. Il Consiglio formula proposte ed esprime pareri obbligatori:
 - a. sugli indirizzi in materia di definizione delle politiche del personale della scuola;
 - b. sulle direttive del Ministro della pubblica istruzione, di seguito denominato "Ministro" in materia di valutazione del sistema dell'istruzione;
 - c. sugli obiettivi, indirizzi e standard del sistema di istruzione definiti a livello nazionale nonché sulla quota nazionale dei curricula dei diversi tipi e indirizzi di studio;
 - d. sull'organizzazione generale dell'istruzione.
3. Il Consiglio si pronuncia inoltre sulle materie che il Ministro ritenga di sottoporgli.
4. Il Consiglio esprime, anche di propria iniziativa, pareri facoltativi su proposte di legge e in genere in materia legislativa e normativa attinente all'istruzione e promuove indagini conoscitive sullo stato di settori specifici dell'istruzione, i cui risultati formano oggetto di relazione al Ministro.
5. Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è formato da 36 componenti. Di tali componenti:
 - a. quindici sono eletti dalla componente elettiva che rappresenta il personale delle scuole statali nei consigli scolastici locali; è garantita la rappresentanza di almeno una unità di personale per ciascun grado di istruzione.
 - b. quindici sono nominati dal Ministro tra esponenti significativi del mondo della cultura, dell'arte, della scuola, dell'Università, del lavoro, delle professioni e dell'industria, dell'associazionismo professionale, che assicurino il più ampio pluralismo culturale; di questi, tre sono esperti designati dalla Conferenza unificata Stato-Regioni città e autonomie locali e tre sono esperti designati dal CNEL;
 - c. tre sono eletti rispettivamente uno dalle scuole di lingua tedesca, uno dalle scuole di lingua slovena ed uno dalle scuole della Valle d'Aosta.
 - d. tre sono nominati dal Ministro in rappresentanza delle scuole paritarie, parificate e legalmente riconosciute e delle scuole dipendenti dagli enti locali, tra quelli designati dalle rispettive associazioni.
6. Il Consiglio superiore è integrato da un rappresentante della Provincia di Bolzano, a norma dell'articolo 9 del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 giugno 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, o, rispettivamente, da un rappresentante della provincia di Trento, a norma dell'art.7 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988 n.405, come modificato dal Decreto legislativo 24 luglio 1996 n. 433, quando è chiamato ad esprimere il parere sul progetto delle due province concernenti la modifica degli ordinamenti scolastici nelle materie di cui all'art. 2, comma 2, lettera c).
7. Fino al riordino del settore dell'Istruzione artistica superiore il Consiglio è integrato da tre rappresentanti eletti del personale docente e dirigente in servizio presso le Accademie, i Conservatori e gli Istituti superiori delle industrie artistiche.
8. Le cariche di parlamentare nazionale o europeo e gli incarichi di ministro o di sottosegretario di Stato non sono compatibili con la carica di consigliere del Consiglio superiore della pubblica istruzione. I membri del Consiglio superiore non sono rieleggibili più di una volta. Il personale in servizio nelle scuole statali che sia stato eletto nel Consiglio superiore può chiedere di essere esonerato dal servizio per la durata del mandato. Il relativo periodo è valido a tutti gli effetti, ivi compresi l'accesso alla dirigenza e l'accesso alle procedure per

il conseguimento di miglioramenti retributivi, come servizio di istituto nella scuola.

9. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i termini e le modalità per le elezioni, che si svolgono su liste unitarie comprensive del personale delle scuole statali di ogni ordine e grado, nonché per le designazioni e le nomine dei componenti del Consiglio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Carla Santini

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,
ai sensi dell'art.3, comma 2, del decreto legislativo n.39/1993